

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici - ANPEC
E
IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, PEDAGOGIA E
PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DI VERONA

L'Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici ANPEC di seguito indicata come Associazione, sede legale Viale Europa 153 - 50126 Firenze, Codice Fiscale 94064430484 in persona del Presidente Guido Pesci nato ail , domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione,

E

IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA, di seguito denominato "Dipartimento", CF 93009870234, p IVA n 01541040232, con sede legale in Verona, via Lungadige Porta Vittoria 17, rappresentato nella persona della Direttrice prof.ssa Luigina Mortari, nata a Mantova il 9. 02. 1956,

PREMESSO CHE

- 1) È interesse comune condurre azioni di ricerca scientifica per lo sviluppo della conoscenza e dell'esperienza in Pedagogia Clinica;
- 2) qualificare la professionalità del Pedagogista Clinico al quale devono essere richieste abilità nella comprensione dei processi individuali, nella loro specifica globalità, e idoneità nell'aiuto educativo
- 3) coinvolgere e sollecitare una sempre maggiore attenzione sulla scienza pedagogico – clinica, attraverso l'attivazione di congressi, convegni, manifestazioni scientifiche e seminari di studio, in sede nazionale ed internazionale;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di iniziative di ricerca e formative tese al miglioramento e all'incremento delle competenze professionali.

Le parti definiscono periodicamente un programma di attività attraverso cui concordare sul piano organizzativo le iniziative oggetto della intesa.

Le parti si impegnano in particolare a:

- realizzare attività di ricerca nell'ambito della specifiche aree d'interesse individuate in premessa
- realizzare eventi congiunti informativi e formativi (seminari di studio, convegni, workshop etc.)
- realizzare pubblicazioni scientifiche sulla base dei dati emersi dalle ricerche realizzate

L'attività di cui alla presente intesa rientra nelle attività istituzionali delle parti e non dà luogo ad alcun costo aggiuntivo.

Art. 2 Durata e decorrenza

1. La presente intesa ha durata triennale, dalla data di stipula della stessa, con facoltà di proroga, mediante scambio di corrispondenza tra le parti.

2. Ciascuna delle parti si riserva altresì, la facoltà di recedere anticipatamente dalla intesa, dandone preavviso alla controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con un anticipo di almeno trenta giorni.

Art. 3 Responsabili scientifici

1. Le parti individuano quali responsabili didattici e scientifici per le attività oggetto della presente intesa:

- per l'Associazione: (referente) dott Carlo Callegaro.
- per il Dipartimento: (responsabile didattico e scientifico) Professore Claudio Girelli (componente del CRED- Centro Ricerca Educativa e Didattica)

Art. 4 Riservatezza

1. Il Dipartimento assume tutte le responsabilità inerenti al trattamento dei dati personali, previste dal decreto legislativo 196/2003, di cui verrà in possesso nel corso dell'esecuzione dell'attività oggetto della intesa ed ha l'obbligo di mantenere la riservatezza dei dati stessi in conformità alla normativa suddetta e ad utilizzare tutte le informazioni ottenute solo ai fini strettamente connessi e strumentali all'incarico in oggetto.

2. Il Dipartimento si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti, notizie di carattere riservato di cui venisse a conoscenza in forza della presente intesa.

3. L'obbligo di riservatezza è esteso a tutto il personale del Dipartimento che partecipa all'attività.

Art. 5 Divulgazione delle attività e ricerche

1. Tutti gli esiti della attività e delle ricerche oggetto della presente intesa sono di proprietà comune delle parti.

2. Le parti si impegnano a non diffondere alcun dato se non previo accordo tra le stesse e in ogni caso nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

3. Qualora sia autorizzata la divulgazione, in qualsiasi forma, del materiale connesso alla presente intesa le parti concordano che dovranno essere presenti i segni distintivi e la indicazione rispettivamente dell'Associazione e del Dipartimento.

Art. 6 Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti e che non sia possibile comporre amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro di Verona.

Art. 7 Rinvio a norme generali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, si fa rinvio al codice civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 8 Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. In tale evenienza le spese sono a carico della parte interessata.

Verona, li

Il Presidente
di ANPEC VENETO

prof. Guido Pesci

La Direttrice
Del Dipartimento di Filosofia,
Pedagogia e Psicologia
Dell'Università di Verona
Prof. Luigina Mortari